

FONDO STRATEGICO REGIONALE

Modalità Attuative “strumento finanziario capitale di rischio”

Art. 1 - Obiettivi e dotazione iniziale

Scopo dello strumento finanziario è sostenere la crescita e lo sviluppo delle piccole e medie imprese e contribuire al miglioramento dell'efficienza del mercato dei capitali e segnatamente favorire lo sviluppo degli investimenti nel capitale di rischio delle start up e nelle piccole e medie imprese operanti sul territorio della Regione Liguria, mediante il co-investimento diretto, insieme a terzi investitori privati che siano indipendenti rispetto alle imprese (di seguito indicati per brevità come “co-investitori”), in strumenti finanziari prevalentemente di equity e quasi - equity.

Allo strumento finanziario è assegnata una dotazione iniziale di risorse finanziarie pubbliche di 5 milioni di euro. Nell'ambito di tali risorse, una quota pari a € 1,5 milioni è riservata, in via esclusiva, per un periodo di due anni a decorrere dal termine per la presentazione delle domande, a investimenti dello strumento nei soggetti di cui all'art. 2), punto 1), lettera a) delle presenti modalità attuative.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare degli interventi dello strumento finanziario le imprese che, al momento della decisione di investimento, sono piccole e medie imprese costituite in forma di società di capitale e soddisfano una delle seguenti condizioni:
 - a) non hanno operato in alcun mercato;
 - b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale¹;
 - c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un

¹ La “prima vendita commerciale” è definita come la prima vendita effettuata da una società su un mercato di prodotti o di servizi, eccezion fatta per le vendite volte a sondare il mercato.

nuovo mercato geografico, è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.

Ai fini della definizione di impresa e della determinazione della dimensione, si utilizza la definizione di cui all' allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

Lo strumento può effettuare investimenti ulteriori nelle imprese ammissibili in cui abbia già investito ("follow on"), anche dopo il periodo di sette anni di cui al paragrafo 1. lettera b), se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

- non è superato l'importo totale del finanziamento del rischio di 15 milioni di euro;
- la possibilità di investimenti ulteriori era prevista nel piano aziendale iniziale;
- l'impresa non è diventata collegata di un'altra impresa diversa dall'intermediario finanziario o dall'investitore privato indipendente a titolo della misura, a meno che la nuova impresa risultante soddisfi le condizioni della definizione di PMI.

2. Sono escluse dall'accesso agli interventi del fondo le imprese che al momento della decisione di investimento risultino:

- attive - o che intendano operare - nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nonché nel settore della pesca e nell'acquacoltura (i cui aiuti sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013), nonché nel settore immobiliare (lettera L del codice ATECO 2007);
- in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia intervenuto il relativo decreto di ammissione;
- in difficoltà²;
- oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi³;

Non sono agevolate le attività connesse all'attività di esportazione verso paesi terzi o Stati membri.

² Art. 2 comma 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

³ Ai sensi dell'art. 9 comma 2 Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Art. 3 - Modalità e vincoli degli interventi dello strumento finanziario

1. Lo strumento opera in modo sussidiario e complementare rispetto ai co-investitori ed interviene nelle piccole e medie imprese esclusivamente insieme ad almeno un co-investitore privato terzo ed indipendente rispetto alle stesse⁴, previa delibera vincolante dei rispettivi organi decisionali.
2. L'intervento dello strumento finanziario è attuato nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla G.U.U.E. L 187 del 26.06.2014.
3. Le ricadute economiche e occupazionali dei progetti imprenditoriali oggetto dell'investimento dello strumento devono riguardare in prevalenza sedi operative ubicate nel territorio della regione Liguria, che dovranno essere regolarmente censite presso la C.C..I.A.A. e nella piena disponibilità dell'impresa al momento dell'erogazione dell'investimento.
4. Il singolo apporto dello strumento, unitamente a quello dei co-investitori, dovrà rispettare i seguenti limiti:
 - a) la partecipazione diretta acquisita (Equity) non potrà superare il 49,9% del capitale sociale delle imprese beneficiarie anche considerando la trasformazione in equity, ancorché eventuale, di altri strumenti di investimento. La partecipazione acquisita non può comunque determinare il possesso della maggioranza dei diritti di voto ordinari delle imprese beneficiarie;
 - b) l'acquisizione della partecipazione diretta (Equity) e gli altri strumenti finanziari di quasi-equity devono incrementare i mezzi finanziari delle imprese target ovvero non devono avvenire mediante l'acquisto di azioni, quote o altri strumenti finanziari già emessi, salvo la facoltà di acquisto di quote esistenti da un azionista o un socio precedente entro il limite massimo di importo pari al 25% di ciascun investimento nelle imprese ammissibili;

⁴ “investitore privato indipendente” è definito un investitore privato che non è azionista dell'impresa ammissibile in cui investe, compresi i “business angels” e le istituzioni finanziarie, a prescindere dall'assetto proprietario, a condizione che sostenga interamente il rischio relativo al proprio investimento. Al momento della costituzione di una nuova società, gli investitori privati, compresi i fondatori, sono considerati indipendenti dalla stessa.

- c) l'investimento per ogni singola impresa delle risorse pubbliche dello strumento, fermo restando le disposizioni sul cumulo di cui al punto 7 del presente articolo, non potranno superare l'ammontare di 500.000 euro;
- d) il tempo massimo dell'intervento, a prescindere dallo strumento utilizzato, non potrà essere superiore a cinque anni, potendo prevedere un eventuale "grace period" non superiore a tre anni in caso di necessità connesse alla dismissione della partecipazione.

5. La soglia minima di investimento delle risorse pubbliche dello strumento è fissata in € 50.000 per ciascuna impresa beneficiaria.

6. Lo strumento finanziario su ogni singola operazione, unitamente ai co-investitori e alle medesime condizioni, termini e modalità degli stessi – fatte salve eventuali condizioni, termini e modalità che comportino un vantaggio dello strumento finanziario - realizza gli investimenti a favore delle imprese beneficiarie, nella forma di:

- a) strumenti di equity, ovvero il conferimento di capitale a un'impresa, investito direttamente o indirettamente in contropartita della proprietà di una quota corrispondente della stessa impresa;
- b) strumenti di quasi-equity, ovvero i finanziamenti che si collocano tra equity e debito e hanno un rischio più elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e non è garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa. Gli investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino, e, in alcuni casi, convertibile in equity, o come capitale privilegiato (preferred equity).

Sono escluse operazioni di buy out.

Gli investimenti non devono consistere in meri finanziamenti delle passività dell'impresa.

A ciascun investimento del fondo deve corrispondere l'investimento congiunto di uno o più investitori privati indipendenti, per un importo pari almeno alle seguenti soglie:

a) il 50% del finanziamento del rischio concesso alle imprese di cui all'art. 2 paragrafo 1 lettera a) e b);

b) il 60% del finanziamento del rischio concesso alle imprese di cui all'art. 2 paragrafo 1 lettera c) e per investimenti ulteriori in imprese ammissibili dopo il periodo di sette anni di cui all'art. 2 paragrafo 1, ultimo capoverso;

7. Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili.

L'importo totale delle misure degli aiuti al finanziamento del rischio non può superare 15 milioni di euro per impresa ammissibile a titolo di qualsiasi misura per il finanziamento del rischio.

4. Modalità di funzionamento

1. Le decisioni di finanziamento dello strumento finanziario:

a) prevedono una procedura di due diligence che assicuri una strategia di investimento sana sotto il profilo commerciale, ivi compresa un'adeguata politica di diversificazione del rischio, allo scopo di conseguire redditività economica ed efficienza in termini di dimensioni e portata territoriale del relativo portafoglio di investimenti;

b) sono basate su un piano aziendale sostenibile che contenga informazioni dettagliate sui prodotti, sull'andamento delle vendite e dei profitti e definisca ex ante la redditività finanziaria

c) prevedono per ciascun investimento in equity e quasi – equity una strategia di uscita chiara e realistica.

2. Le decisioni di investimento dello strumento sono assunte dal Comitato di Investimento composto da tre componenti, di cui 2 membri indipendenti dalla Regione Liguria e Ligurcapital SpA e 1 membro designato da Ligurcapital SpA.

I componenti indipendenti del Comitato di Investimento sono selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica, trasparenti e non discriminatorie, tra esperti del settore del settore del venture capital.

La remunerazione dei membri indipendenti del Comitato di Investimento deve essere commisurata prevalentemente ai risultati finanziari complessivi dello strumento finanziario

Il Comitato assume le determinazioni operando in base ai principi di gestione commerciale, orientamento al profitto, concorrenzialità e con procedure tali da evitare conflitti di interesse.

3. Ligurcapital SpA sottopone le proposte di investimento relative allo strumento finanziario al Comitato di Investimento.

Ligurcapital SpA supporta dal punto di vista tecnico e organizzativo il Comitato di Investimento e dà corso alle decisioni assunte dal Comitato, sottoscrivendo i contratti di investimento.

Ligurcapital SpA ha la titolarità giuridica dei rapporti con i terzi dello strumento.

5. Modalità di accesso al Fondo

1. Domanda

Le domande di ammissione ad agevolazione devono essere redatte esclusivamente on line accedendo al corrispondente sistema dal sito internet www.ligurcapital.it, , compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante dell'impresa proponente (formato PDF.p7m.) e inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa, a decorrere dal giorno 30 aprile 2019 e fino alla data di chiusura dello sportello, che verrà fissata con apposito provvedimento della Regione in relazione alle comunicazioni fornite dal gestore.

Le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (salvo festività)

Il gestore provvederà a predisporre e rendere disponibile sul proprio sito internet (www.ligurcapital.it) la procedura informatica per la presentazione delle domande nella modalità off-line a far data dal 28 marzo 2019.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.

2. Istruttoria

L'istruttoria delle domande presentate è svolta dal gestore mediante procedura valutativa a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011.

L'attività istruttoria deve concludersi entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda con la comunicazione dell'esito all'impresa richiedente.

L'attività istruttoria è tesa:

1. alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità formale ovvero:

- a. il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti per l'inoltro della domanda e la completezza della documentazione allegata;
- b. i requisiti soggettivi prescritti dalle modalità attuative in capo al potenziale beneficiario;
- c. la tipologia e la localizzazione dell'intervento coerente con le prescrizioni del bando;
- d. il cronoprogramma dell'intervento compatibile con i termini fissati dal bando e con la scadenza del Programma Operativo;
- e. il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e delle prescrizioni del bando;
- f. il rispetto della soglia di costo minima ammissibile.

2. a verificare la percorribilità degli interventi attraverso la valutazione:

A. della redditività dell'investimento sulla base di un business plan presentato dall'impresa contenente la descrizione della società e del suo business, del piano innovativo di sviluppo previsto, con una proiezione economico/patrimoniale a 5 anni riportante i seguenti elementi:

- la storia societaria e/o dei proponenti, il know-how specifico ed i prodotti/servizi offerti;
- gli elementi di innovatività connessi al programma di sviluppo, anche rispetto al panorama competitivo esistente;
- la compagine sociale prevista;

- struttura, competenze ed esperienze degli organi aziendali, sia gestionale che tecnico;
- il target di clienti, le strategie commerciali ed il revenue model dell'azienda;
- il mercato di riferimento ed il segmento in cui intende operare;
- i suoi principali competitors;
- un piano economico, patrimoniale e finanziario che fornisca adeguati dettagli in merito al piano degli investimenti materiali/immateriali previsti, all'andamento del piano dei ricavi attesi, al piano del personale, alla struttura dei costi aziendali, del piano delle coperture finanziarie in equity e/o debito;

B. della fattibilità della exit strategy;

C. della presenza di idonea manifestazione d'interesse di uno o più investitori. Qualora la manifestazione d'interesse provenga da un co-investitore non iscritto nell'Elenco di cui al successivo punto delle presenti modalità, Ligurcapital procederà preventivamente alla verifica del possesso dei requisiti formali e sostanziali richiesti e al suo inserimento nell'Elenco.

In caso di richieste presentate senza una manifestazione d'interesse di un co-investitore indipendente o se quest'ultimo non abbia i requisiti per il suo inserimento nell'elenco, Ligurcapital potrà procedere alla ricerca di potenziali co-investitori interessati.

Ligurcapital, qualora abbia preventivamente e formalmente ottenuto una manifestazione vincolante d'interesse (ancorchè subordinata all'intervento dello strumento finanziario) ovvero una decisione positiva da parte dei co – investitori, sottopone gli esiti istruttori al Comitato di Investimento per le relative decisioni in merito all'ammissibilità o al rigetto della domanda, all'importo complessivo dell'investimento e agli strumenti finanziari da utilizzare e alle condizioni vincolanti e/o sospensive dell'intervento.

L'esito istruttorio di ciascuna operazione sottoposto al Comitato di Investimento, descrive tutti gli aspetti della proposta di investimento, indicandone in particolare:

- a. gli esiti dell'esame in merito ai requisiti di accesso dell'impresa richiedente, dei co-investitori e del co-investimento ammissibile;
- b. l'analisi in merito alla percorribilità e alla redditività dell'investimento;
- c. gli aspetti relativi alle condizioni economiche e alle forme tecniche dell'investimento e del co-investimento e alle eventuali condizioni vincolanti e/o sospensive dell'intervento;
- d. le condizioni relative alla exit strategy.

La decisione di investimento è subordinata alla verifica dell'esistenza di sufficienti disponibilità del Fondo.

In caso di decisione favorevole e nei limiti fissati dalla stessa, Ligurcapital procederà a concordare e stipulare gli atti (patti parasociali ed altri accordi/contratti) necessari all'attuazione dell'intervento ed alle verifiche in merito alle condizioni. Nell'espletamento di tali attività Ligurcapital avrà il compito di assicurare il rispetto delle norme che disciplinano lo strumento e di perseguirne gli interessi.

L'erogazione dell'investimento ammissibile è subordinata alla dimostrazione che il beneficiario non è destinatario di un ordine di recupero, pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Il venir meno, per qualsivoglia motivo, della presenza del co-investitore determina l'inammissibilità della richiesta laddove non subentri, con comunicazione formale a Ligurcapital, un nuovo co-investitore entro e non oltre i successivi 60 (sessanta) giorni. Resta salvo comunque il diritto della PMI richiedente di presentare una nuova richiesta.

6. Elenco dei co - investitori

Ligurcapital provvederà alla ricerca, attraverso procedure adeguatamente pubblicizzate, trasparenti e non discriminatorie, di coinvestitori privati (persone fisiche, business angels o persone giuridiche) dotati dei necessari requisiti e interessati ad investire insieme allo strumento.

A tal fine Ligurcapital:

- predispone e pubblica apposito invito a manifestare interesse per l'adesione quale coinvestitore che contenga i requisiti per l'ammissione, la relativa modulistica e gli schemi di accordo di investimento tra Ligurcapital e i coinvestitori che regola, nei limiti di quanto previsto dalle presenti modalità attuative, tutti gli aspetti relativi agli investimenti, i rispettivi obblighi e responsabilità e i rapporti tra le parti;
- seleziona, sulla base delle disposizioni previste nell'invito, i coinvestitori che hanno presentato manifestazioni di interesse, inserendo in un apposito elenco ufficiale i

coinvestitori in possesso dei requisiti richiesti.(elenco accessibile on line da parte delle imprese interessate agli interventi dello strumento).

La presentazione delle manifestazioni di interesse per l'iscrizione all'Elenco dei co-investitori e la relativa selezione da parte di Ligurcapital SpA, rimarrà aperta fino all'esaurimento delle risorse dello strumento.

7 . Accordi di co-investimento tra Ligurcapital e co-investitori

I rapporti tra Ligurcapital ed i co-investitori riguardanti lo strumento saranno oggetto di appositi Accordi di co- investimento stipulati tra gli stessi e Ligurcapital in occasione di ciascun investimento, che disciplineranno tutti gli aspetti del rapporto reciproco, entro i limiti previsti dal presente bando e secondo gli schemi di cui al precedente punto.

Nell'ambito di tali Accordi di co-investimento con i co-investitori, oltre a tutte le altre pattuizioni, verranno definiti gli obiettivi e i tempi dell'investimento, forme strutturate di collaborazione nella fase di valutazione dell'intervento e le condizioni di distribuzione simmetrica dei rischi e dei proventi.

La ripartizione tra fonti pubbliche e private nelle singole operazioni è stabilita al punto 3 delle presenti modalità attuative.

8. Governance delle partecipazioni acquisite dal Fondo

A seguito delle decisioni di investimento del Comitato di Investimento e al fine di regolamentare tutti gli aspetti legati alla gestione delle partecipazioni dello strumento, Ligurcapital stipulerà accordi (pattuizioni parasociali, accordi di investimento, norme statutarie o altro) con la proprietà della partecipata ed i co-investitori, allo scopo di tutelare e valorizzare l'investimento dello strumento finanziario favorendone le prospettive di smobilizzo.

Tra gli altri aspetti, tali accordi regoleranno:

- i vincoli a mutamenti della compagine sociale;
- i vincoli alle decisioni assembleari su temi di particolare rilievo;
- il controllo dell'operato dell'organismo amministrativo e dell'andamento gestionale;
- la predeterminazione delle modalità di disinvestimento, tra quelle previste dal Fondo;
- i vincoli al mantenimento della/e unità locale/i interessate alle ricadute derivanti dall'intervento sul territorio della Regione Liguria.

La gestione della partecipazione da parte della Ligurcapital avverrà attraverso un rapporto di collaborazione con il Management della partecipata (oltreché con i co-investitori) basato su ampie deleghe, il cui schema generale prevederà, salvo valutazione dell'opportunità di un differente assetto, quanto segue:

- il management avrà la piena responsabilità della gestione operativa dell'Azienda, nell'ambito di quanto previsto dal business plan concordato;
- il management terrà costantemente aggiornata Ligurcapital SpA sull'andamento della gestione attraverso l'attivazione di un adeguato sistema di reporting;
- Ligurcapital potrà partecipare con dipendenti propri agli organi sociali privilegiando gli organismi di controllo (Collegio Sindacale) a quelli gestionali (Consiglio d'Amministrazione);
- Ligurcapital fornirà, ove possibile, know how su temi strategici, finanziari, e di corporate finance, mettendo a disposizione le proprie competenze tecniche e relazionali;
- Ligurcapital ed il co-investitore potranno di comune accordo designare una Società di Revisione per la revisione contabile dei conti della partecipata.

Ligurcapital provvederà all'esercizio di tutti diritti inerenti ai titoli posseduti e di ogni altro diritto riguardante lo strumento.

9. Strategie di uscita

Le possibili/più probabili modalità di uscita dello strumento da ciascuna delle partecipazioni dovranno essere previste nelle rispettive decisioni di intervento, in base ad una strategia chiara e realistica condivisa con i co-investitori.

Le exit strategy dovranno essere formalizzate nei contratti di investimento sottoscritti con i co-investitori e le imprese beneficiarie e/o i soci delle medesime.

Le modalità di disinvestimento dovranno essere tese a massimizzare il rendimento dello strumento stesso in un'ottica di mercato, comunque preservando nelle proprie scelte la continuità aziendale dell'impresa partecipata e le sue prospettive di sviluppo.

Tali modalità verranno definite negli accordi parasociali e/o contratti di investimento, e potranno prevedere, a titolo di esempio, una o più delle seguenti fattispecie:

- cessione della partecipazione detenuta dallo strumento (ovvero dell'intero capitale in accordo con i soggetti già soci della partecipata) ad altri Investitori Istituzionali;
- vendita attraverso un'offerta pubblica, compresa la quotazione della Società in mercati
- regolamentati (IPO – Initial Public Offering);
- trade sale, ovvero cessione delle partecipazioni a soggetti terzi soggetti industriali o privati (ovvero dell'intero capitale in accordo con i soggetti già soci della partecipata) interessati allo sviluppo dell'iniziativa;
- cessione delle partecipazioni ai soci della società partecipata, quale strumento residuale per permettere allo strumento l'uscita entro il limite temporale di investimento in assenza di migliori opportunità di mercato;

10. Controlli

I competenti Organi comunitari, statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità al progetto finanziato.

E' fatto pertanto obbligo ai soggetti beneficiari di conservare la documentazione atta a consentire le verifiche e i controlli di cui sopra.

Ligurcapital SpA provvede altresì, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

11. Tutela della privacy

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito GDPR), nonché del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., i dati personali acquisiti saranno trattati da Regione Liguria esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento amministrativo ed entro i limiti della predetta normativa.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016, recante disposizioni in materia di protezione dei dati, si informa che:

Titolare del Trattamento è Regione Liguria, con sede in piazza De Ferrari 1- 16121 Genova.

In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o *Data Protection Officer* (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010 54851.

La società Ligurcapital, nominata Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, si impegna a trattare i dati medesimi esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni connesse al presente bando, e nel rispetto del Reg. UE 679/2016 (GDPR), del D. Lgs. 196/2003 e s.m. e del . Lgs. 101/2018.

Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 – 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, è Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo.